REGOLAMENTO (CE) N. 2395/94 DELLA COMMISSIONE

del 3 ottobre 1994

recante misure specifiche provvisorie in materia di concessione dell'aiuto al consumo per l'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1875/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1994/1995, i prezzi, gli aiuti e le trattenute sugli aiuti nel settore dell'olio d'oliva, nonché il quantitativo massimo garantito [1], in particolare l'articolo 7,

considerando che l'adozione del regolamento (CE) n. 1875/94 ha avuto, tra l'altro, come conseguenza la diminuzione da 39,58 a 10 ECU/100 kg dell'importo dell'aiuto al consumo per l'olio d'oliva, a decorrere dal 1° novembre 1994;

considerando che il regolamento (CE) n. 1875/94 ha previsto, all'articolo 7, la possibilità di adottare misure specifiche per risolvere i problemi temporanei derivanti dalla diminuzione di cui sopra;

considerando che tali problemi sono prevedibili, segnatamente la perturbazione del mercato che risulterà dalle pressioni esercitate sulle imprese di condizionamento affinché provvedano anteriormente al 1° novembre 1994 ad immettere sul mercato i maggiori quantitativi possibili d'olio d'oliva; che per evitare siffatta situazione è pertanto opportuno adottare misure specifiche provvisorie, ammettendo al beneficio dell'aiuto al consumo applicabile il 31 ottobre 1994 i quantitativi d'olio d'oliva condizionati e immessi sul mercato nel corso del mese di novembre 1994; che è opportuno fissare un limite per i quantitativi ammissibili riferendosi ai quantitativi usciti dall'impresa di condizionamento nel corso dei mesi di ottobre e novembre degli ultimi due anni;

considerando che il comitato di gestione per i grassi non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I quantitativi di olio d'oliva condizionati e immessi sul mercato nel corso del mese di novembre 1994 conformemente all'articolo 4 e rispettivamente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3089/78 del Consiglio [2] beneficiano dell'aiuto al consumo applicabile il 31 ottobre 1994, entro i limiti di cui al paragrafo 2.

2. I quantitativi di cui al paragrafo 1 sono limitati, per ciascuna impresa di condizionamento, alla media mensile dei quantitativi usciti dall'impresa conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3089/78 nel corso dei mesi di ottobre e di novembre degli ultimi due anni.

Tuttavia, per le imprese di condizionamento che hanno iniziato l'attività dopo il 1° ottobre 1992, i quantitativi sono limitati alla media mensile dei quantitativi usciti dalle imprese a partire dalla data del riconoscimento fino a tutto agosto 1994.

3. Il disposto del paragrafo 1 si applica esclusivamente ai quantitativi di olio d'oliva prodotto al più tardi nel corso della campagna 1993/1994.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

[1] GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 14.

[2] GU n. L 369 del 29. 12. 1978, pag. 12.